

PDL 339

"LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017"

Emendamento sostitutivo dell'emendamento 299

L'art. 3 (Modifiche alla l.r 26/1993 e norma di prima applicazione), comma 1, lettera c), punto 1) è così sostituito:

All'art. 35 comma 2 è aggiunto il seguente:

"Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13 e il disposto circa l'esclusività della forma di caccia di cui al comma 1 del presente articolo, il cacciatore che ha optato per una delle forme di caccia di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma 1, a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la caccia alla selvaggina migratoria, anche con l'uso di richiami vivi, esclusivamente da appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia. La fruizione delle dieci giornate, che non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito territoriale o comprensorio alpino, sulla base del numero degli ammessi dell'anno precedente comunicato a Regione Lombardia, deve essere preventivamente autorizzata, facendone richiesta scritta all'ambito territoriale o al comprensorio alpino nel comparto di minor tutela entro il 31 marzo di ogni anno. L'autorizzazione, disposta entro il 31 maggio di ogni anno, è titolo per l'esercizio venatorio." Per la stagione venatoria 2017/2018 il termine per la richiesta è fissato alla terza domenica di settembre. ' ' "

Relazione illustrativa

Con l'emendamento, integrando tra loro i contenuti di quanto previsto dagli emendamenti 298 e 284 (e quindi sostituendoli) si predispone una disciplina coordinata della facoltà per i cacciatori di svolgere l'attività venatoria per dieci giornate fruibili nei vari ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di caccia, nel rispetto degli indici di densità venatoria e dell'autorizzazione preventiva degli ATC e CAC. Per la stagione venatoria 2017/2018 è previsto un termine ai fini dell'efficacia della norma per la prossima stagione venatoria.

Relazione tecnico-finanziaria

La modifica proposta ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

    
(Ratti)

Note

Doc. pervenuto alle ore 16.35 del 16/05/2017
Servizio Segreteria dell'Assemblea



PDL 339

"LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017"

Emendamento

All'art. 12 (Modifiche agli articoli 43, 47 e 51 della legge regionale 26/1993), comma 1, lettera c), punto 1)

Al comma 1 bis le parole da "ed è disposto" fino a "c)" sono soppresse.

Al comma 1 ter dopo la parola "raddoppiata" aggiungere "ed è disposto dalla regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno"

Relazione illustrativa

La disposizione prevede il ritiro del tesserino in caso di recidiva

Relazione tecnico-finanziaria

La modifica proposta ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Mario Grillo

Orlando

Grillo (R&R)

Note

Doc. pervenuto alle ore 16.35 del 16/05/2017
Servizio Segreteria dell'Assemblea

24

EM 8 BIS

12
28/6

PROGETTO DI LEGGE N. 0839

"Legge di semplificazione 2017 - Ambito istituzionale".

2 bis 3

EMENDAMENTO

bis 2)

Dopo l'art. 2 (Modifiche all'art. 30 della l.r. 26/93 e norma di prima applicazione) è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2bis 3

(Modifiche all'art. 35 comma 3 della l.r. 26/93)

all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 il comma 3 è sostituito come segue:
"L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 31 marzo di ogni anno non viene presentata alla Regione o alla provincia di Sondrio richiesta di modifica.

La provincia di Sondrio, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette i dati relativi alla giunta regionale."

Alessandro Sala

Alessandro Sala

RELAZIONE

L' emendamento è una semplificazione in termini di istruttoria, in quanto nella data del 31 marzo, il cacciatore deve pagare la quota di adesione all' ambito o comprensorio per poter esercitare l'esercizio venatorio l'anno successivo, inoltre sempre entro la data del 31 marzo il cacciatore deve riconsegnare il tesserino venatorio dell'annata venatoria trascorsa.

LA SEGRETERIA DELLA 11ª COMMISSIONE

ES

Ricevuto il 12/4/2017

EM 8 TER

PROGETTO DI LEGGE N. 0339

“Legge di semplificazione 2017 – Ambito istituzionale”.

SOSTITUTIVO

all'emendamento dell'art. 2 ter

L'art. 2 ter (Modifiche all'art.40 comma 2 della l.r. 26/93) che modifica il comma 12 dell'art. 40 della L.r. 26/93 è seguente:

“La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura della caccia e non oltre il giorno 8 dicembre, per tre giornate settimanali, con eccezione del martedì e del venerdì e della zona di maggior tutela della Alpi. Durante la stagione venatoria l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio. Tali attività sono sempre vietate nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'art. 37, comma 8, anche se prive di tabellazione”.

Alessandro Sala



RELAZIONE

L' emendamento si propone di consentire l'addestramento dei cani durante la stagione venatoria, fino al giorno 8 dicembre, giorno della chiusura alla caccia alla lepre secondo il calendario venatorio, ad eccezione della zona di maggior tutela della zona Alpi, allorché attualmente è consentito solo nei trenta giorni antecedenti l'apertura della stagione venatoria.